



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **PARMA**

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PARMEGGIANI	CARLO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	LARINI	EVIO	Giudice
<input type="checkbox"/>	VOLPI	MARCO ALBINO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 192/2014
depositato il 28/02/2014

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THL011T01556 IRPEF-ADD.REG. 2008
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THL011T01556 IRPEF-ADD.COM. 2008
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THL011T01556 IRPEF-IMPR.ORD. 2008
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THL011T01556 IVA-OP.IMPONIB. 2008
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THL011T01556 IRAP 2008

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PARMA

proposto dal ricorrente:

difeso da:
ROSSI GIAN PIERO
VIA VITO AIMI 12/B 43036 FIDENZA PR

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 192/2014

UDIENZA DEL

20/12/2016 ore 09:00

N°

23/2017

PRONUNCIATA IL:


20/12/2016


DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

19/01/2017


Il Segretario

[Signature]





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento notificatogli dalla Agenzia delle Entrate di Parma per l'anno 2008 con il quale era rilevata la insussistenza di costi derivati da fatture inesistenti con addebito della relativa IVA ed era rideterminato il reddito dell'anno a fini delle imposte dirette.

Esponiva il ricorrente che l'accertamento era nullo ai sensi dell'art.12 comma 7 dello statuto del contribuente non essendovi stata la previa notifica del PVC e seguente decorso del termine dilatorio di 60 gg prima della emissione dell'atto impositivo. In subordine sosteneva la incostituzionalità della normativa sulla riduzione delle sanzioni.

Si costituiva la Agenzia chiedendo il rigetto del ricorso non essendo necessarie le formalità richieste dal contribuente in mancanza di accesso diretto nei locali della ditta, laddove era provata la fittizietà delle fatture utilizzate dal medesimo.


La causa passava in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In corso di causa è intervenuta la ponderosa ed esaustiva sentenza della Suprema Corte a sezioni unite, n. 24823 del 2015, che ha fatto chiarezza sulla obbligatorietà o meno del contraddittorio endoprocedimentale (che comprende consegna di PVC e termine dilatorio di 60 gg per emissione dell'atto impositivo).

Può citarsi la seguente massima, che ne riassume le conclusioni:" In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione Finanziaria è gravata da un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale la cui violazione comporta la illegittimità dell'atto purchè il contribuente abbia assolto all'onere di

enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto fare valere e non abbia proposto una opposizione meramente pretestuosa esclusivamente per i tributi "armonizzati" mentre per quelli "non armonizzati" non è rinvenibile nella legislazione nazionale un analogo generalizzato vincolo, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito."



Ne consegue che vertendosi in tema di IVA, ovvero di un tributo armonizzato, laddove le ridefinizioni delle imposte dirette derivano esclusivamente dalla violazione in tale materia, concernente la utilizzazione di fatture inesistenti, sussiste in capo alla amministrazione il generale obbligo di instaurare il contraddittorio endoprocedimentale. Obbligo che tuttavia resta condizionato alla prova, a carico del contribuente stesso, che a seguito della mancanza di detta procedura di garanzia questi abbia subito un nocumento od una diminuzione delle possibilità di difesa rispetto alla pretesa fiscale.

Tale prova è stata raggiunta dal contribuente, il quale ha fatto notare che, ove fosse stato emesso PVC, mediante adesione allo stesso egli avrebbe potuto ottenere una riduzione delle sanzioni fino ad un sesto dell'importo edittale, ai sensi dell'art. 5 bis DLGS n. 218 del 19-6-1997, laddove con adesione all'avviso di accertamento tale riduzione era limitata ad un terzo ai sensi dello stesso DLGS.

E' quindi indubbio il nocumento ricevuto dal contribuente dalla mancata effettuazione delle formalità di cui all'art. 12 comma 7 l. n. 212 del 2000.

L'avviso di accertamento è quindi nullo, con accoglimento del ricorso, anche nella parte concernente le imposte dirette, i cui rilievi, come sopra detto, non hanno carattere autonomo ma dipendono dalle violazioni in materia di IVA.

Gli altri motivi di doglianza rimangono assorbiti.

La costante evoluzione giurisprudenziale impone la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.


la Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento.

Spese compensate.

Parma, 20 dicembre 2016

Il Presidente est.

Carlo Parmeggiani



Carlo Parmeggiani